



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

**Manuale delle procedure per la tutela  
degli interessi finanziari dell'Unione  
Europea**

CODICE  
DOCUMENTO  
S3-UCC-MNL-21

**Manuale delle procedure per la tutela degli  
interessi finanziari dell'Unione Europea**

<b><i>Categoria</i></b>		
<b><i>Stato</i></b>	Bozza	X Finale
<b><i>Preparato</i></b>	Anna Ranieri, Rachele Grosso Ciponte	Data: Dicembre 2021
<b><i>Verificato</i></b>	Avv. Stefania Polimeni	Data: Dicembre 2021
<b><i>Approvato da</i></b>	Commissario Straordinario - Ing. Salvatore Siviglia	Data: 17/12/2021
<b><i>Revisione</i></b>	05	
<b><i>Data Emissione</i></b>	17/12/2021	
<b><i>Decreto</i></b>	N. 346 del 17/12/2021	

## 1. Storia Delle Revisioni

Nella tabella che segue sono elencate le precedenti versioni di questo documento ed una breve descrizione delle modifiche che hanno portato all'emissione di una nuova revisione.

### APPROVAZIONI RECENTI

VERSIONE	ATTIVITA'	DATA	DESCRIZIONE	EFFETTUATA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA	DECRETO
1.0	Prima stesura documento	18/07/2012	Prima Versione	Avv. Gregorio De Vinci	Avv. Gregorio De Vinci	Dott. Raffaele Cesario	233/12
2.0	Seconda Versione	02/04/2014	Aggiornamento	Avv. Gregorio De Vinci	Avv. Gregorio De Vinci	Dott. Maurizio Nicolai	107/14
3.0	Terza Versione	30/12/2015	Aggiornamento	Avv. Gregorio De Vinci	Avv. Gregorio De Vinci	Dott. Maurizio Nicolai	333/15
4.0	Quarta Versione	04/03/2021	Aggiornamento	Dott.ssa Rossana Borrello, Dott.ssa Ileana Leone, Dott.ssa Maria Pallone	Avv. Gregorio De Vinci	Ing. Salvatore Siviglia	54/21
5.0	Quinta Versione	17/12/2021	Aggiornamento	Dott.ssa Rossana Borrello, Dott.ssa Ileana Leone, Dott.ssa Maria Pallone	Avv. Stefania Polimeni	Ing. Salvatore Siviglia	346/2021

### CONTROLLO DELLE MODIFICHE

<b>Edizione</b>	<b>Pubblicato</b>	<b>Motivo della revisione</b>	<b>Cap./Par. Modificati</b>
1		<i>Prima stesura</i>	
2		<i>Visita Commissione MIPAAF per riconoscimento 7-11 settembre 2009.</i>	<i>Tutti</i>
3		<i>Condivisione risk assestamento. Stage formativi. Implementazione casistiche.</i>	<i>Tutti</i>
4		<i>Cambio Responsabile Ufficio</i>	<i>Tutti</i>
5		<i>Visita Società di Certificazione Luglio 2012</i>	<i>Tutti</i>
6		<i>Recepimento modifiche normative</i>	<i>Tutti</i>
7		<i>Aggiornamento normativa</i>	<i>Tutti</i>
8		<i>Aggiornamento normativa</i>	<i>Tutti</i>
9		<i>Condivisione Risk Assesment. Trasferimento competenze sul Registro Debitori</i>	<i>Tutti</i>

## SOMMARIO

<b>1. CONTESTO NORMATIVO.....</b>	<b>6</b>
<b>2. LA MISSION DELL'UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO COMUNITARIO .....</b>	<b>10</b>
<b>3. FUNZIONI ISTITUZIONALI.....</b>	<b>11</b>
<b>4. IL CONTENZIOSO .....</b>	<b>11</b>
<b>5. LA CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI DELL'OP .....</b>	<b>12</b>
<b>6. LA NOZIONE DI IRREGOLARITÀ.....</b>	<b>13</b>
<b>7. LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ.....</b>	<b>16</b>
<b>8. LA COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ .....</b>	<b>20</b>
<b>9. L'ACCERTAMENTO DEL DEBITO .....</b>	<b>21</b>
<b>10. LE PROCEDURE DI RECUPERO .....</b>	<b>23</b>
<b>11. CASI IN CUI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI RECUPERO .....</b>	<b>25</b>
<b>12. LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DIRETTA .....</b>	<b>26</b>
<b>13. I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI.....</b>	<b>26</b>
<b>14. L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.....</b>	<b>27</b>
<b>15. L'IMPUTAZIONE DEGLI IMPORTI RECUPERATI ED IL CALCOLO DEGLI INTERESSI.....</b>	<b>27</b>
<b>16. LE SOSPENSIONI.....</b>	<b>35</b>
<b>17. RINVIO .....</b>	<b>36</b>

## 1. Contesto normativo

### NORMATIVA EUROPEA

- √ Reg. CEE n. 2220 del 22 luglio 1985 “Regolamento della Commissione recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli”;
- √ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- √ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- √ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- √ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- √ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- √ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- √ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
- √ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- √ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- √ Regolamento delegato (UE) n. 1971/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;
- √ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1975/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- √ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

## **NORMATIVA NAZIONALE**

- √ Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e s.m.i.;
- √ Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- √ Legge n. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale";
- √ D.lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. n. 59/1997";
- √ Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori" e s.m.i.;
- √ Decreto ministeriale 27 marzo 2007 che ha stabilito i criteri per la determinazione del numero e

delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

- √ D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
- √ D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- √ Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- √ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- √ Codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale;
- √ Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- √ Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii;
- √ D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- √ D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

#### **CIRCOLARI MINISTERIALI, CIRCOLARI AGEA e ARCEA**

- √ Circolare interministeriale del 12 ottobre del 2007, recante "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario", pubblicata in GU n. 240 del 15 ottobre 2007;
- √ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.186 del 20/02/2006 "Applicazione dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/01";
- √ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.850 del 15/12/2006 "Recupero crediti";
- √ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.855 del 18/12/2006 "Chiarimenti irregolarità";
- √ Circolare di AGEA Coordinamento del 24 aprile 2007 prot. n. ACIU.2007.280;
- √ Circolare AGEA Coordinamento del 19 novembre 2012 prot. n. ACIU.2012.454;



- √ Circolare AGEA del 25 giugno 2013 prot. n. UCCU.2013.4003;
- √ Circolare AGEA Prot. ACIU.2007.1082 del 24 dicembre 2007;
- √ Circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.2007.1039 del 07 dicembre 2007.
- √ Circolare di AGEA Coordinamento prot. ACIU.2007.993 che disciplina le attività di competenza degli Organismi Pagatori per quanto attiene la compensazione dei contributi previdenziali INPS in sede di pagamento degli aiuti europei in agricoltura;
- √ Circolare AGEA Prot. 60653 del 24 luglio 2017 “Procedura del coordinamento per la riscossione dei crediti”;
- √ Circolare AGEA Prot. 60684 del 24 luglio 2017 “Procedure di gestione del Registro Nazionale dei Debiti istituito dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”.
- √ Delibera nr. 20 del 22 ottobre 2019 del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF) riguardante l'approvazione delle “Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo” e dei relativi Annessi.
- √ Circolare ARCEA n. 2 del 20 dicembre 2019 “Istituzione Registro interno di monitoraggio e classificazione delle irregolarità – Fondo FEASR – Misura ad Investimento”.
- √ Circolare ARCEA n. 1 del 28 ottobre 2020 “Istituzione Registro interno dei recuperi - Reg.(UE) 907/2014, Allegato I, Monitoraggio continuo”;

## **NORMATIVA REGIONALE E ATTI AMMINISTRATIVI**

- √ Legge Regionale n. 7/1996 che contiene norme sull'ordinamento della struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;
- √ Legge Regionale n. 24/2002 che disciplina gli interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002);
- √ Legge Regionale n. 13/2005 recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) (BUR n. 15 del 16 agosto 2005, supplemento straordinario n. 3). Con l'art. 28 della predetta legge, è approvata l'istituzione dell'Organismo Pagatore Regionale;
- √ Statuto dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura approvato con Delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria del 8 agosto 2005, n. 748 e s. m. e i.;
- √ Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 1083 del 23 dicembre 2008 recante tra l'altro “Istituzione Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario”;

- √ Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 281 del 1 giugno 2007 recante “Indirizzi e disposizioni in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative”;
- √ Decreto ARCEA n. 85 del 4 settembre 2009, “Istituzione Comitato per la gestione dei debiti”;
- √ Decreto ARCEA n. 234 del 18 luglio 2012, “Approvazione delle modifiche al Regolamento interno del Comitato per la gestione dei debiti”;
- √ Nota prot. ARCEA n. 754 del 4 aprile 2011 recante “Istruzioni operative procedura recuperi PSR Calabria 2007/2013”.
- √ Circolare ARCEA n. 2 del 20/12/2019, recante oggetto “Istituzione Registro interno di monitoraggio e classificazione delle irregolarità – Fondo FEASR – Misure ad Investimento”;
- √ Circolare ARCEA n. 1 del 28/10/2020, recante oggetto “Istituzione Registro interno dei recuperi - Reg.(UE) 907/2014, Allegato I, Monitoraggio continuo”;
- √ Decreto ARCEA n. 260 del 18 dicembre 2020, “Attuazione piano di azione per la riduzione del tasso di errore – Gestione Registro debitori – trasferimento competenze in capo all’Ufficio UCC”;

## **2. La Mission dell’Ufficio affari legali e contenzioso comunitario**

La tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea riveste notevole importanza nel rapporto intercorrente tra le Istituzioni europee e i singoli Stati membri, con particolare riguardo alla disciplina dei fondi europei. L’atto che ha dato impulso ai processi legislativi, giudiziari ed amministrativi, finalizzati alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione è rappresentato dalla Convenzione del 26 luglio 1995, ratificata dall’Italia con la l. n. 300/2000 ed entrata in vigore il 17 ottobre 2002. Nell’ambito del settore della politica agricola comune, la tutela degli interessi finanziari viene esercitata in più direzioni ed attraverso la cooperazione di vari soggetti istituzionali, tra i quali proprio gli Organismi pagatori.

L’ARCEA, quale Organismo pagatore riconosciuto con D.M. MIPAAF del 15 ottobre 2009, si è dotata di un apposito Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario, a cui è demandata la cura di tutte le procedure finalizzate al recupero degli importi indebitamente percepiti. In particolare, l’Ufficio mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: perseguire in via amministrativa le irregolarità; recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e nazionale in materia, in base alle quali il presente manuale è stato redatto.

### **3. Funzioni istituzionali**

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario è retto da un Dirigente che assicura lo svolgimento delle seguenti attività, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- La redazione di pareri, relazioni, ricerche e studi sulle problematiche di interesse dell'Organismo pagatore;
- La gestione delle irregolarità e dei debiti, con apertura delle relative schede e loro trasmissione all'OLAF, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1971 e n. 1975 del 2015;
- La cura delle procedure amministrative e giudiziali di recupero, anche coattivo;
- La cura del contenzioso dell'Agenzia, dal punto di vista giudiziale e stragiudiziale;
- La gestione della quantificazione dell'indebito e degli interessi applicabili;
- La ricezione e deliberazione dei verbali e gli atti provenienti da Forze di polizia, Autorità giudiziarie e amministrative;
- La gestione delle istanze di accesso agli atti;
- La cura dei rapporti con amministratori e custodi giudiziari, legali del libero foro, Forze di polizia, privati e Centri di Assistenza Agricola per la fornitura di dati e la risoluzione di problematiche;
- Il supporto alla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti ad indebite percezioni, ai sensi delle leggi n. 689/1981 e n. 898/1986.

### **4. Il contenzioso**

Il contenzioso in sede giurisdizionale dell'ARCEA è gestito dal Dirigente dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario.

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario ha competenze specifiche ed esclusive per ciò che riguarda le procedure di accertamento e gestione delle irregolarità e dei debiti, e per l'apertura delle schede nei relativi registri.

L'azione dell'Ufficio ha quindi principalmente ad oggetto tutto ciò che attiene alle "indebite percezioni", ossia le ipotesi in cui sia stata effettuata un'erogazione di fondi comunitari per la quale non vi erano i presupposti al momento del pagamento.

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario ha il compito di porre in essere iniziative idonee ad accertare la sussistenza o meno dell'indebita percezione dell'aiuto in tempi coerenti con la normativa

unionale e utilizzando appositi strumenti quali il Registro delle Irregolarità e il Registro dei Debitori e gli archivi dell'Ufficio, che costituiscono pertanto le basi informative per assicurare le seguenti funzioni:

1. segnalare alla Funzione Autorizzazione Pagamenti i beneficiari per i quali sussistono motivi ostativi al pagamento delle rispettive domande, mediante il rilascio di apposito nullaosta preventivo all'autorizzazione di ciascun Decreto di pagamento e allo svincolo di polizze fideiussorie a garanzia del pagamento stesso;
2. assicurare che il pagamento di ciascuna domanda dia luogo ad eventuali compensazioni con i debiti dello stesso soggetto;
3. consentire, previa costituzione di apposita garanzia, il pagamento delle domande di un soggetto nei cui confronti è in atto un procedimento di sospensione;
4. garantire un costante monitoraggio dell'azione di recupero dei crediti accertati.

Il presente manuale definisce, altresì, i procedimenti amministrativi per il recupero di somme non dovute, per l'applicazione di sanzioni, penalità, interessi, nonché le procedure da seguire in caso di contenzioso tramite l'analisi della normativa di settore.

L'Agenzia provvede direttamente alla sua difesa nei casi in cui la legge consente all'Amministrazione pubblica di stare in giudizio personalmente ovvero, nelle more della costituzione dell'Avvocatura interna, viene patrocinata da professionisti esterni, iscritti nella short list degli Avvocati dell'ARCEA, che devono possedere i seguenti requisiti minimi per l'attivazione della collaborazione con l'Agenzia quali:

- adeguata dotazione informatica dello studio, in grado di poter colloquiare on-line con l'Agenzia in maniera diretta e continuativa;
- massima attenzione nella gestione del patrocinio di ARCEA in giudizio, mediante la diretta supervisione degli atti da predisporre e assicurare la presenza a tutte le udienze;
- assenza di motivi di incompatibilità della collaborazione (come nel caso di nuove assunzioni defensionali, da parte dello Studio e dei suoi collaboratori interni ed esterni, in giudizi che possono avere ARCEA come controparte o nei quali ARCEA possa essere convenuta o resistente o garante e/o parte in causa);
- accettazione del contenimento dei compensi professionali entro i limiti fissati con apposito Decreto del Direttore dell'Agenzia;
- possesso di una polizza professionale e di un idoneo sistema di fatturazione elettronica.

L'Ufficio Affari Legali e Contenzioso Comunitario rende disponibile la documentazione necessaria alla predisposizione della difesa nonché fornisce proprie valutazioni in merito al singolo caso.

## **5. La classificazione dei crediti dell' OP**

La disciplina in materia di pagamenti irregolari dettata dall'art. 54, paragrafo 2 del regolamento (UE) n.

1306/2013 stabilisce:

- al primo capoverso che *“Gli stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata una irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell’organismo pagatore”*;
- al secondo capoverso che *“qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell’Unione, fermo restando l’obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell’articolo 58”*.

Di qui la necessità di classificare i crediti dell’OP in amministrativi e giudiziari.

Sono individuati come amministrativi i crediti accertati a seguito di un procedimento amministrativo, avviato sia su istanza di uffici interni all’OP che a seguito di comunicazione di altre amministrazioni.

Sono classificati giudiziari i crediti consistenti in un titolo esecutivo o in una sentenza che accerti il credito, ivi comprese le sentenze penali che accertino il danno a favore dell’OP costituito quale parte civile oppure altri atti aventi pari efficacia provenienti da una autorità giudiziaria

Un credito, già accertato come amministrativo, diventa giudiziario qualora intervenga un evento giuridico atto a ricomprenderlo tra le fattispecie indicate al comma precedente.

## **6. La nozione di irregolarità**

Costituisce irregolarità, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio all’integrità del bilancio europeo, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie ovvero attraverso l’imputazione di una spesa indebita.

L’irregolarità presuppone dunque:

1. una violazione di una norma da intendersi in senso ampio sia come violazione di norme adottate in sede europea, sia come norme adottate all’interno degli Stati membri in attuazione delle medesime;

2. l'imputabilità di tale violazione ad un operatore economico, ovvero tutti i comportamenti materiali, inclusi quelli non intenzionali posti in essere dall'operatore economico essendo tale "qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un'entrata con destinazione specifica";
3. un danno effettivo o potenziale al bilancio dell'Unione e, quindi, non da luogo all'irregolarità agli effetti del diritto europeo la violazione incidente su un contributo finanziato integralmente dallo Stato membro.

Il danno, in relazione alla presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, può essere effettivo se vi è stata un'erogazione, potenziale se non vi è stata un'erogazione.

Nel caso di danno effettivo al bilancio dell'Unione, l'irregolarità dà luogo alla revoca parziale/totale del beneficio con la conseguente iscrizione di una posizione debitoria e con l'applicazione degli interessi. Nel caso di danno potenziale, non essendo stato erogato il beneficio, l'irregolarità determina una riduzione o un'esclusione dal beneficio in fase istruttoria.

Un'irregolarità può dare luogo contemporaneamente ad un danno reale e potenziale: è il caso in cui, per esempio, l'irregolarità abbia ripercussioni oltre che sul premio richiesto per l'annualità in corso e non ancora erogato (danno potenziale) anche su quelli già erogati per le annualità precedenti (danno reale). Il pregiudizio finanziario, reale o potenziale, deve essere valutato in senso oggettivo: la sussistenza dello stesso deve essere accertata a prescindere dalla condotta (intenzionale o meno) del beneficiario, che potrà essere considerata come criterio per l'applicazione di misure sanzionatorie ove previste.

Da ultimo, è stata introdotta una particolare tipologia di irregolarità definita come "**Avviso di Irregolarità**". Questo peculiare concetto di irregolarità (o, meglio, di **pre-irregolarità**), il cui utilizzo da parte degli Stati membri deve considerarsi volontario in tutti quei casi in cui ciò venga ritenuto opportuno/necessario, consiste in qualunque informazione ricevuta da qualsiasi fonte riguardo l'esistenza di una possibile irregolarità prima della valutazione di tale informazione (ad esempio, denuncia di irregolarità, articoli stampa, ecc.) da parte della competente Autorità. Resta fermo che, l'OP, una volta ricevute dette informazioni nello svolgimento delle proprie attività di istituto e/o dei relativi controlli ordinari, dovrà, non appena ravvisi elementi tali da comportare un possibile "avviso di irregolarità", condurre ulteriori indagini a riguardo, ove ne abbia ovviamente la competenza, oppure comunicare le informazioni all'Autorità ritenuta competente.

Per "**indebita percezione**" atta a generare una scheda di irregolarità in senso proprio deve intendersi la situazione in cui è stata effettuata una erogazione di fondi comunitari per la quale non vi erano i presupposti al momento del pagamento.

## 6.1. FATTISPECIE CHE NON COSTITUISCONO IRREGOLARITÀ

Non possono considerarsi indebite percezioni atte a generare una scheda di irregolarità tutti gli eventi (fatti o atti) originanti un credito che si verificano all'interno di un procedimento amministrativo ad istanza di parte destinato all'erogazione di aiuti, quali a titolo esemplificativo:

- √ quelle conseguenti a pagamenti indebiti che derivano da errori commessi dall'amministrazione che, qualora non siano recuperati da parte dello Stato membro entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, non vengono finanziati dal bilancio dell'Unione: da qui la necessità di effettuare un pronto recupero degli importi, onde evitare la totale imputazione a carico dello Stato membro;
- √ gli importi da recuperare diversi da quelli risultanti da errori commessi dall'amministrazione o da irregolarità commesse dai beneficiari, come ad esempio gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità o sanzioni pluriennali.
- √ le sanzioni pluriennali, le riduzioni e esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità e gli errori amministrativi non sono qualificabili come irregolarità e quindi per essi non devono essere aperte schede irregolarità.

## 6.2 LA FRODE

La frode, ai sensi della normativa comunitaria, è da intendersi come *“qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell'Unione”*

L'elemento soggettivo rileva sia nelle ipotesi di frode, sospetta o accertata sia nell'ipotesi di tentata frode. Attesa la riserva esclusiva di sanzione penale a favore di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, le frodi per l'ordinamento italiano sono solo quelle che determinano l'applicazione di sanzioni da parte degli organi interni di giurisdizione penale.

L'atto lesivo degli interessi dell'Unione quindi è in primis un'irregolarità, nell'ambito della quale può sussistere una condotta fraudolenta, sanzionabile anche secondo le leggi penali dello Stato italiano.

Il richiamo alla nozione di frode consente di individuare le differenze con le irregolarità e di affermare che l'accertamento di queste ultime deve essere compiuto in base a criteri oggettivi: il concetto di irregolarità,

infatti, ricomprende non solo le fattispecie penalmente rilevanti, ma anche quelle suscettibili di valutazione sotto il profilo civile ed amministrativo.

La Commissione Europea ha ribadito l'importanza della cultura antifrode non solo tramite il ruolo, investigativo e di cooperazione con gli Stati Membri esercitato dell'Ufficio Europeo Antifrode (OLAF), ma anche attraverso l'aggiornamento della normativa dei Regolamenti comunitari, che, in particolare all'art. 48 del Reg. UE 1306/2013, stabilisce che gli Stati Membri tengano a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode.

Il Regolamento di esecuzione UE n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 rafforza tale indirizzo, prevedendo (nell'allegato I) la dichiarazione da parte del direttore dell'O.P., che "sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'art. 58 del regolamento UE n. 1306/2013, che tengono conto dei rischi individuati".

## **7. La procedura di gestione delle irregolarità**

### **7.1 PRIMO VERBALE AMMINISTRATIVO**

La procedura di gestione delle irregolarità inizia nel momento in perviene all'OP un primo verbale amministrativo o giudiziario che rappresenti una violazione dalla quale può derivare un pregiudizio al bilancio dell'Unione.

Per primo verbale amministrativo o giudiziario deve intendersi *"la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario"*. Come indicato all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la data da considerare è quella del primo documento in ordine cronologico, relativo al caso in esame, da cui risulta che vi è stata un'irregolarità.

In mancanza di univoche indicazioni operative a livello europeo, in ambito nazionale è necessario fare riferimento alla Delibera nr. 20 del 22 ottobre 2019 del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF) riguardante l'approvazione delle *"Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo"* e dei relativi Annessi.

La redazione del "primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento di irregolarità" dovrà dare origine all'apertura di una scheda irregolarità.

In merito, è ribadita la necessità che sia compiuta un'attività di valutazione scritta da parte delle competenti



Autorità, all'esito della quale possa ritenersi accertata, ancorché in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di un'irregolarità.

Pertanto, un "primo verbale" deve comunque presentare i seguenti elementi o caratteristiche:

- Ø essere un documento scritto (valutazione scritta);
- Ø contenere una valutazione da parte di un'Autorità competente;
- Ø stabilire, quale logica conclusione, che è stata commessa un'irregolarità.

Il primo verbale amministrativo o giudiziario, pertanto, si contraddistingue per la non definitività della valutazione in esso contenuta, la quale è suscettibile di successiva revoca o rettifica in funzione degli sviluppi, amministrativi o giudiziari, del procedimento stesso.

La suddetta valutazione può confluire in:

- un verbale di archiviazione, ove la segnalazione non abbia seguito per l'attività dell'OP;
- un atto di deliberazione, nel quale viene riconosciuto il carattere di primo verbale alla segnalazione ricevuta e quest'ultima viene collegata ad una domanda di contributo erogato ovvero da erogarsi.

## **7.2 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'IRREGOLARITÀ E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RECUPERO**

La prima valutazione scritta circa la sussistenza o meno di una "irregolarità amministrativa" deve essere svolta dagli Organi decisionali preposti alle diverse provvidenze europee. Per Organi decisionali si intendono gli "Organismi pagatori" per il settore "Politica Agricola Comune", in quanto competenti a valutare la fondatezza dell'asserita a violazione di una norma europea o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio dell'Unione.

Esempi di primo documento di controllo il quale deve essere oggetto della successiva (e prima) valutazione scritta da parte dell'Organo decisionale possono essere:

- le relazioni di audit, interno ed esterno;
- le relazioni dei cc.dd. "Organismi esterni": Guardia di finanza, Carabinieri, ecc.;
- le relazioni di controllo da parte dei servizi interni dell'organismo pagatore;
- altre relazioni o segnalazioni emessi da Enti pubblici o soggetti privati.

La prima valutazione scritta può essere anche intesa quale "primo atto di accertamento giudiziario" circa la sussistenza o meno di una "sospetta frode" da identificarsi:

- nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell'art. 405 c.p.p.;

- nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, in cui il Pubblico Ministero procede a citazione diretta a giudizio, con l'emissione del decreto di citazione, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p.;

- ovvero, antecedentemente, qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti soggetti titolari di funzioni pubbliche, incaricati della gestione delle procedure dei controlli amministrativi.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione proviene da un soggetto esterno all'OP (autorità amministrativa, giurisdizionale, ecc.), l'Ufficio svolge un ulteriore controllo finalizzato a verificare la rilevanza dei dati ivi contenuti in ordine all'attività dello stesso OP ed a confermarne la fondatezza.

Ogni primo documento di controllo, quindi, anche proveniente da Organismi esterni alla struttura, deve essere vagliato dall'Autorità competente ed eventualmente ribadito (in tutto o in parte) dalla stessa attraverso un proprio atto amministrativo a conferma dell'esistenza (o meno, ovvero anche solo in parte) di un'irregolarità amministrativa.

La prima valutazione scritta deve essere sempre adottata all'esito di un preliminare contraddittorio.

Avendo riguardo alla normativa di settore e alla prassi recentemente instaurata dalla Commissione europea, l'OP Una volta ricevuto un verbale da un'autorità esterna dal quale risulti una situazione che può determinare un'irregolarità l'ufficio provvede:

- ✓ a richiedere la protocollazione del verbale (se trattasi di un atto non ancora protocollato);
- ✓ a registrare una sospensione tecnica dei pagamenti del titolare della posizione di che trattasi;
- ✓ comunicare l'avvio del procedimento al beneficiario entro **10 giorni** dalla ricezione del verbale indicando il nominativo del responsabile del procedimento ed il termine di ultimazione dello stesso.
- ✓ effettuare un'istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti dell'irregolarità. Salvo casi eccezionali, la prima valutazione sarà effettuata senza ritardo e comunque in un lasso temporale di **60 giorni** dalla ricezione del primo documento di controllo, all'esito della quale effettuare la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 se ritiene di dover adottare un provvedimento negativo.

All'esito dell'istruttoria l'ufficio procede:

✓ all'archiviazione se non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di recupero del credito, comunicando l'esito del procedimento all'interessato.

ovvero,

✓ alla comunicazione di preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis L. 241/90. Decorsi i termini assegnati alla parte per la produzione di osservazioni ovvero, qualora le stesse siano state prodotte, all'esito della loro valutazione, l'ufficio provvede:

- √ all'archiviazione se non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di recupero del credito, comunicando l'esito del procedimento all'interessato.
- √ All'adozione della delibazione del credito ed alla sospensione ex art. 33 del d lgs 228/2001 qualora questa risulti necessaria. Il provvedimento di sospensione adottato per un periodo non superiore a **due anni**, viene notificato agli interessati. Prima della scadenza del termine apposto alla sospensione l'ufficio riesamina la pratica al fine di valutare se procedere ad una nuova sospensione. Il procedimento di erogazione già sospeso ex art. 33 del d lgs 228/2001, può essere riavviato a seguito della presentazione di idonea garanzia da parte del beneficiario.

In qualunque caso, l'atto finale, adottato all'esito del procedimento (*c.d. delibazione*), dovrà intervenire entro il termine massimo di **sei mesi** dalla ricezione della relazione di controllo.

L'atto di Delibazione rappresenta l'approvazione della relazione di controllo (in caso di ricezione della relazione da organi esterni) ed consiste nell'emissione del c.d. "provvedimento di recupero",.

L'emissione del c.d. "*provvedimento di recupero*", sarà da adottare non oltre 18 mesi successivi alla data della relazione di controllo.

### 7.3. REGISTRO INTERNO DI MONITORAGGIO

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'Allegato I del Reg.(UE) 907/2014, con circolare n. 2/2019, cui si rimanda, è stato istituito un Registro interno di monitoraggio e classificazione al fine di controllare la tempistica e l'andamento della gestione delle irregolarità sul Fondo Feasr - Misure ad Investimento.

Il Registro è popolato costantemente dal Dipartimento Agricoltura nella qualità di Organismo Delegato alla gestione delle Domande di Pagamento del Fondo Feasr – Misure ad Investimento.

L'OP entro il mese successivo al termine di ogni trimestre monitora le irregolarità intercettate dall'Organismo Delegato durante il trimestre di riferimento e gli aggiornamenti intervenuti sulle irregolarità riscontrate nei trimestri precedenti. Sulla base delle informazioni acquisite, ad avvenuta cristallizzazione dell'irregolarità (adozione del decreto di revoca), si attiva il controllo per verificare presso l'Ufficio Esecuzione l'eventuale esistenza di garanzie in capo ai beneficiari che hanno commesso irregolarità.

A tal fine il decreto di revoca adottato dall'Organismo Delegato viene trasmesso all'ufficio esecuzioni affinché possa comunicare l'esistenza di una polizza fideiussoria.

### 7.4 Registro debitori

Con l'entrata in vigore del Reg. 1306/2013 il debito viene iscritto nell'allegato II del Reg. 908/2014 (ex

allegato III regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione) una volta accertata l'irregolarità, adottato il provvedimento di recupero (c.d. delibazione) al momento della richiesta di restituzione al beneficiario dell'indebito.

Di conseguenza, la data della lettera con la quale il debitore viene invitato a restituire gli importi indebitamente percepiti (richiesta di restituzione) rappresenta il momento in cui gli stessi sono inseriti nel Registro dei debitori, in quanto definitivamente accertati come dovuti e certi nel loro ammontare (ai sensi dell'art. 54 del Reg. UE n. 1306/2013).

Poiché la procedura di recupero inizia dalla data in cui l'autorità competente adotta un provvedimento amministrativo per il recupero degli importi, motivo per il quale la data del PACA non deve essere successiva all'avvio della procedura di recupero.

Dalla data del PACA decorrono sia gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea (Allegato II al Reg. UE 908/2014), che quelli di rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti europei in materia di recupero del credito.

La richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate deve avvenire entro 18 mesi dalla data di accertamento definitivo dell'irregolarità (ovvero dell'atto di accertamento definitivo dell'irregolarità e del relativo importo).

L'UCC monitora attraverso specifici controlli sul Registro Debitori il trascorrimento di questo periodo, nonché il trascorrimento del periodo fra avvio e chiusura del procedimento di recupero.

Il PACA non necessariamente deve essere collegato all'avvio della procedura di recupero, poiché solo dopo l'emissione della delibazione o "provvedimento di recupero", l'Organismo pagatore recupera gli importi erogati irregolarmente.

## **8. La comunicazione delle irregolarità all' OLAF**

L'OP ha l'obbligo di comunicare alla Commissione (OLAF) tramite il MIPAAF entro e non oltre i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, ai sensi dei Reg. (UE) n. 1971 e n. 1975 del 2015, osservando le circolari ministeriali e le modalità di comunicazione previste dall'utilizzo del sistema IMS.

In deroga a tali disposizioni, non sussiste obbligo di comunicazione nei seguenti casi (art. 122 Reg. UE n. 1303/2013):

- i casi in cui l'irregolarità consiste esclusivamente nella mancata esecuzione, parziale o totale, di un'operazione cofinanziata dal FEASR o sovvenzionata a titolo di FEAGA a causa del fallimento del

beneficiario finale o del destinatario finale; tuttavia, devono essere comunicate le irregolarità che precedono un fallimento e i casi di sospetta frode;

- i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario finale o dal destinatario finale all'autorità amministrativa prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;
- i casi in cui l'autorità amministrativa rileva un errore relativo all'ammissibilità della spesa finanziata e lo rettifica prima del versamento del contributo pubblico.

Tutte le irregolarità sono inoltre comunicate alla Commissione in sede di presentazione della Dichiarazione annuale dei conti tramite la redazione delle tabelle riepilogative di cui all'Allegato II al Reg. 908/2014. Ai fini di tale comunicazione, l'art. 41 comma 5 del Reg. (UE) n. 907/2014 "disposizioni transitorie", stabilisce che ai casi per i quali il primo verbale di accertamento non sia stato stilato prima del 16 ottobre 2014 si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Le principali conseguenze di inadempimento da parte dell' O.P. relativamente alla gestione delle irregolarità sono le seguenti:

- imputazione all'O.P. (e quindi allo Stato membro) dell'intero importo da recuperare nei casi di:
  1. mancata richiesta al beneficiario, da parte dello Stato membro, della restituzione del pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dalla data di accertamento definitivo dell'irregolarità;
  2. nel caso in cui la Commissione ritenga non giustificata la decisione dello Stato membro di non portare avanti il procedimento di recupero ai sensi del paragrafo 3 art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
  3. nel caso in cui la Commissione ritenga che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio o organismo dello Stato;
- imputazione all'O.P. (e quindi allo Stato membro) del 50% dell'importo da recuperare nei casi in cui il recupero non abbia avuto luogo:
  1. nel termine di 4 anni dalla data della richiesta di recupero in via amministrativa;
  2. nel termine di 8 anni dalla data della richiesta di recupero in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali.

## **9. L'accertamento del debito**

Costituisce debito ogni importo già erogato che l'organismo pagatore è tenuto a recuperare dal beneficiario, in quanto risultato non dovuto sulla base di attività di controllo svolta successivamente all'erogazione.

Ai fini del recupero l'importo costituisce debito quando è:

- **Certo:** individuato in tutti i suoi elementi (ovvero comprensivo sia di capitale e interessi) e accertato con atto amministrativo al termine di un procedimento avvenuto in contraddittorio con l'interessato (decreto di revoca della Regione Calabria, per il FEASR; atto di deliberazione per le irregolarità, determina ARCEA di inserimento debiti per gli altri casi diversi dalle irregolarità a valere sul FEAGA);
- **Liquido:** determinato nel suo ammontare (ovvero esattamente quantificato) a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, per il FEASR, ovvero per i casi di irregolarità per come risultante dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio Contenzioso Comunitario, o ancora per gli altri crediti, in particolare quelli a valere sul FEAGA derivanti da riduzioni, mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, *refresh*, sanzioni pluriennali in base alla quantificazione eseguita dalla Funzione Autorizzazione Pagamenti per il tramite dell'Organismo delegato preposto;
- **Esigibile:** non soggetto a termine o condizione ovvero non più rimborsabile dal beneficiario senza incorrere in una indebita percezione.

Non appena sono soddisfatte tali condizioni, il credito accertato deve essere immediatamente registrato in un unico registro dei debitori. L'organismo pagatore ha il compito di garantire che il registro dei debitori fornisca un'immagine corretta e completa degli importi da recuperare, che le procedure di recupero siano efficaci e che gli importi siano correttamente e tempestivamente accreditati ai fondi.

Le situazioni che possono dar luogo ad un debito sono:

- ✓ l'irregolarità;
- ✓ la rinuncia del beneficiario dopo il pagamento (l'importo deve essere, in ogni caso, recuperato);
- ✓ il pagamento avvenuto per errore amministrativo dell'O.P. (l'importo deve essere, in ogni caso, recuperato).

Deve precisarsi che non sempre un'irregolarità comporta l'accertamento di un debito (ad esempio quando non c'è stata erogazione), né l'esistenza di un debito presuppone a monte un'irregolarità (ad esempio erogazione effettuata per errore dell'OP).

Nel caso in cui un procedimento giudiziale concerna i fatti che hanno formato oggetto della prima segnalazione, non è necessario attendere l'esito del procedimento medesimo per accertare il debito, potendosi procedere all'accertamento con un motivato provvedimento amministrativo; peraltro, ove gli elementi a disposizione dell'OP non siano sufficienti, l'adozione del provvedimento amministrativo sarà subordinata all'adozione di un provvedimento di riscontro del debito proveniente dall'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, ove l'esistenza di un debito accertata in via amministrativa fosse successivamente smentita da un provvedimento giudiziario, l'OP dovrà annullare in sede di autotutela il provvedimento che ha accertato il debito.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5-novies, del Decreto Legge n. 182/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 231/2005, *“i crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'art. 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi”*.

Inoltre, l'art. 3, comma 5-duodecies prevede che *“le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi Pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

## **10. Le procedure di recupero**

Gli articoli 54, 55, 56 e 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 907/2014 obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di:

- prevenire e perseguire ogni pagamento indebita dovuto a irregolarità o negligenze;
- registrare gli importi corrispondenti nella contabilità e comunicarli nei conti annuali di cui all'articolo 29, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 908/2014;
- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. In caso di pagamento indebita, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, eventualmente maggiorato di sanzioni ed interessi.

In ordine ai debiti l'O.P. ha, dunque, l'obbligo di:

- procedere al loro recupero, fatta eccezione per i casi previsti al paragrafo 3 dell'art. 54 Reg. (UE) n. 1306/2013 (ovvero nel caso in cui i costi già sostenuti e quelli prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare e nel caso in cui il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato);
- annotare in un Registro dei debitori tutti i crediti prima che questi vengano riscossi (Allegato I lettera E del Reg. UE n. 907/2014) procedendo ad intervalli regolari a monitorare il Registro stesso;
- comunicare alla Commissione specifiche tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero avviati in seguito alle irregolarità (art. 29 lett. f) e g) del Reg. UE n. 908/2014).

Il recupero delle somme può avvenire secondo le seguenti modalità:

- ove sia previsto, come, per esempio nell'ipotesi di revoca di finanziamenti per i quali sia possibile richiedere l'erogazione di una anticipazione sul contributo, mediante escussione delle garanzie prestate, previa richiesta dei dati relativi alle polizze alla Funzione Esecuzione che riferisce prontamente;
- trascorsi 30 giorni dall'escussione della polizza o immediatamente in assenza di garanzia, mediante richiesta al beneficiario di restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento su apposito conto corrente

Nel caso in cui non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i termini:

- mediante compensazione effettuata da ARCEA delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al debitore. La previsione della compensazione quale strumento privilegiato per il recupero degli indebiti trova esplicito riconoscimento nella normativa comunitaria all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014 che così recita: "fatte salve le eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario". La compensazione delle somme da recuperare facenti capo ai fondi FEAGA e FEASR può avvenire indifferentemente con pagamenti autorizzati sui due fondi. La circolare di AGEA Coordinamento protocollo ACIU.2008.1203 DEL 06/08/2008 disciplinante la compensazione stabilisce tra l'altro che "*fatte salve le eccezioni previste dalla legge, come i crediti INPS, non risulta possibile il recupero dei crediti derivanti da indebite percezioni di aiuti di Stato tramite compensazione in sede di pagamento di aiuti comunitari, i quali devono essere versati integralmente ai beneficiari. Viceversa si ritiene possibile il recupero di crediti derivanti da indebite percezioni di fondi comunitari tramite compensazione in sede di pagamento di aiuti di Stato, in quanto esso non ha rilievo negativo sui Fondi comunitari ed anzi migliora la situazione dei recuperi dello Stato membro.*" L'art. 4 bis della L. n. 46/2007 prevede inoltre che "*in sede di pagamento degli aiuti comunitari gli organismi pagatori compensino tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria comunicati dall'INPS all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale*". I recuperi di tali crediti INPS vengono effettuati utilizzando le procedure informatiche attualmente in uso per l'interscambio dati dal SIAN di AGEA, e le somme recuperate sono riaccreditate su un apposito conto corrente istituito dall'INPS ed intestato alla Direzione Generale dell'INPS, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Il recupero di tale credito viene contestualmente registrato



nel SIAN a cura della Funzione Contabilizzazione pagamenti;

- ovvero mediante riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo e affidamento della relativa procedura all'Agenzia delle Entrate – Riscossione con cui l'ARCEA ha stipulato apposita convenzione e ai cui contenuti si rimanda.

La conclusione della fase di recupero coincide quindi con il recupero coattivo o con lo spontaneo versamento da parte del debitore di quanto integralmente richiesto.

L'obbligo di restituzione si prescrive comunque se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha contestato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni (art. 2946 c.c.).

Al fine di monitorare il controllo delle azioni poste in essere dagli uffici rispetto alle procedure di recupero delle somme indebitamente erogate, con circolare n. 1/2020, che ne disciplina i contenuti, è stato istituito un "Registro interno dei recuperi" che viene aggiornato nel mese successivo al termine di ogni trimestre, sulle base delle informazioni in possesso dell'Ufficio Contenzioso nonché di quelle fornite dagli altri uffici coinvolti nel procedimento, comprese le Funzioni Autorizzazione ed Esecuzione.

In particolare, secondo quanto previsto dalla Commissione europea nei suoi recenti orientamenti e nelle relazioni dell'OC, l'Organismo Pagatore deve portare avanti la procedura nazionale di recupero entro un anno dal verificarsi dell'ultimo evento (ad esempio, restituzione parziale da parte del debitore, anche mediante compensazione) o azione rilevante ai fini del recupero stesso (da intendersi come ultima attività posta in essere dall'Ufficio competente), mediante un atto di impulso nei confronti del debitore (ad esempio, sollecito di pagamento, avvio di ulteriori azioni di esecuzione forzata, proposizione di azioni giudiziarie).

Resta fermo che l'Organismo Pagatore deve rispettare i principi di equivalenza ed effettività al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'UE, ponendo in essere, con cadenza almeno annuale, tutte le azioni messe a disposizione dell'ordinamento per il recupero delle indebite percezioni.

## **11. Casi in cui non sussiste l'obbligo di recupero**

Ai sensi dell'art. 54 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il recupero può non essere portato avanti:

- a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;
- b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili delle irregolarità, constatate e riconosciute in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Nel caso di irreperibilità del soggetto debitore, ai sensi della Circolare AGEA protocollo ACIU.2007.1039 del 07/12/2007, il caso dovrà essere trattato come irrecuperabile purché sussista un documento ufficiale a supporto.

Qualora l'O.P. decida che il recupero totale o parziale di una somma non possa essere effettuato o previsto, lo stesso dovrà indicare alla Commissione gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero giustificando la propria decisione in sede di dichiarazione annuale con la compilazione della tabella Allegato II prevista dal Reg. (UE) n. 908/2013. Nel caso in cui questa decisione sia presa prima dell'applicazione del paragrafo 2 dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

## **12. La richiesta di restituzione diretta**

Per i casi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 54, paragrafi 1, 2 e paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 (i cosiddetti "nuovi casi"), accertata la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo al beneficiario, l'OP provvederà ad emettere la richiesta di restituzione in via bonaria delle somme mediante bonifico bancario e registrarla nel registro dei debitori entro 18 mesi dall'approvazione da parte dell'organismo pagatore di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità.

Decorsi 60 giorni dall'invio della lettera di richiesta bonaria di restituzione, nel caso in cui lo stesso abbia provveduto alla restituzione delle somme comprensive di interessi, l'Ufficio provvederà:

- 1) all'archiviazione della posizione;
- 2) all'aggiornamento del registro debitori e alle opportune comunicazioni all'Ufficio Contabilizzazione per la predisposizione delle relative schede d'incasso.

Decorsi inutilmente i 60 giorni assegnati all'interessato per la restituzione delle somme, l'Ufficio avvia le procedure di recupero coattivo, ove non sia ritenuto soddisfacente il recupero mediante compensazione.

## **13.I criteri per la valutazione dei crediti**

Per una corretta ed adeguata pianificazione delle azioni di recupero è opportuno, dopo aver accertato gli elementi sopra indicati, valutare i crediti in base a:

- rischio di rettifica finanziaria (verificare, in particolare, se il credito deriva da irregolarità, errore amministrativo o altro);
- possibilità/impossibilità di recuperare a mezzo compensazione;
- esistenza/assenza di una garanzia fideiussoria e sua scadenza;
- stato giuridico dell'attività dell'impresa (esistenza, cessazione, procedura concorsuale);
- importo da recuperare;
- impugnativa ed eventuale sospensione cautelare del provvedimento di revoca.

## **14. L'attività di riscossione**

L'ARCEA ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la gestione delle attività di riscossione nell'eventualità che, trascorso senza risultato il termine concesso per il pagamento dell'indebito richiesto con apposita lettera, non sia stato possibile effettuare la compensazione o non sia stato possibile recuperare l'indebito tramite escussione della fideiussione.

Su impulso dell'ARCEA, l'Agente della Riscossione provvede alla notificazione della cartella esattoriale ed alla procedura di riscossione coattiva secondo le disposizioni della relativa normativa (D.P.R. 29/09/1973 n. 603 e s.m.i.; D.L gs 13/04/1999 n. 112 e s.m.i.).

L'OP procede alla contabilizzazione dei recuperi effettuati dall'Agenzia delle Entrate attraverso lo scarico dei riversamenti effettuati da quest'ultima e messi a disposizione sul portale dedicato.

L'ARCEA monitora mensilmente lo stato di avanzamento della riscossione tramite gli appositi servizi di consultazione on line resi disponibili dall'Agente incaricato.

Tempi e modalità delle procedure di riscossione sono disciplinati nella citata convenzione, ai cui contenuti si rimanda.

In particolare, all'Agente della riscossione è consentito il recupero dell'indebita erogazione mediante invio al debitore di inviti alla restituzione volontaria, mediante formazione del ruolo e invio delle cartelle di pagamento e, in caso di mancato adempimento alle stesse, mediante esecuzione forzata nelle forme previste dalla legge.

## **15. L'imputazione degli importi recuperati ed il calcolo degli interessi**

Gli importi recuperati sono trattenuti ed imputati, ai sensi dell'art. 1194 c.c., prima agli interessi maturati e poi al capitale. A norma dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.

La normativa europea stabilisce che, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, gli interessi sui pagamenti indebitamente erogati da recuperare a seguito di irregolarità o negligenze sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento per il beneficiario indicato nell'ordine di recupero e la data del rimborso o della detrazione. Il termine di pagamento non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero.

AGEA Coordinamento, con nota prot. ACIU.2007.1039 del 07/12/2007, ha previsto l'applicazione degli interessi calcolati in sentenza per i casi passati in giudicato; richiama l'applicazione dell'art. 2033 c.c. per

i settori privi di normativa europea in materia di interessi ed anticipa la decorrenza degli interessi al giorno del pagamento indebito per le irregolarità “volontarie”.

Il calcolo degli interessi avviene sulla base del tasso d'interesse legale, fissato annualmente dal MEF e in vigore al momento dell'obbligo di restituzione.

## **16. PROCEDURA DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO**

Nel caso in cui un debito non sia stato compensato o restituito dal beneficiario si verificherà una posizione debitoria attiva. Sarà necessario quindi procedere alla riscossione coattiva.

L'Ufficio Affari Legali e del Contenzioso Comunitario (UCC) provvede periodicamente (**di norma ogni tre mesi**) ad estrarre le posizioni debitorie dal Registro Debitori e ad effettuare una opportuna istruttoria allo scopo di dare priorità ai debiti di maggior importo e più vicini alla prescrizione, nonché alla possibilità di rettifica finanziaria (procedura 50/50).

Dopo aver analizzato il provvedimento finale di recupero delle somme indebitamente percepite, emesso dall'Organo competente, si provvede ad inviare al beneficiario una lettera di diffida ad adempiere (sulla base dell'importo da restituire comprensivo di interessi legali maturati) nella quale si intima la corresponsione di quanto dovuto, pena iscrizione a ruolo presso l'agente incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione.

### **16.1 PROCEDURA PER LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO – CON GARANZIA FIDEIUSSORIA.**

I debitori possono chiedere di essere ammessi alla rateizzazione del debito qualora vengano soddisfatte le condizioni indicate nel presente paragrafo, previa sottoscrizione di apposita scrittura privata con l'Agenzia nel quale si prevede la decadenza dal beneficio della rateizzazione qualora il sottoscrittore si sia reso inadempiente al pagamento di una rata del piano di rateizzazione..

La rateizzazione, di norma, dovrà essere garantita con una polizza garanzia fideiussoria. La garanzia difatti, dà la possibilità ad Arcea di riscuotere immediatamente il debito (o il residuo) in caso di mancanza di pagamento di una rata.

Di norma la garanzia viene richiesta per importi al di sopra dei **10.000,00** euro in armonia con il Reg. 2015/1971.

Per ottenere la copertura del debito basterà presentare una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa o ancora una garanzia equivalente, di importo pari al **100%** dell'ammontare richiesto a

restituzione. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e non soggette ad un provvedimento sospensione ed inserite negli tenuto dall'ISVASS.

Nel caso in cui sulla domanda oggetto di recupero fosse già stata costituita una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento, essa potrà essere accettata a copertura della rateizzazione. In questo caso verranno accettate anche garanzie fideiussorie con schema di polizza diverso da quello previsto per la fattispecie in esame (tali garanzie verranno accettate anche se con durata originaria inferiore rispetto alla durata della rateizzazione aumentata di tre mesi, a patto che contenga la dicitura "salvo svincolo comunicato da OPR, si rinnova di semestre in semestre"). Se l'importo rateizzato da garantire (capitale + interesse da piano di ammortamento) dovesse essere superiore all'importo della garanzia, dovrà essere richiesta un'appendice al garante per prevedere la copertura dell'importo in eccesso. Qualora non vi sia già in essere una garanzia, dovrà esserne costituita una nuova secondo le indicazioni dell'ufficio competente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata. Su richiesta del debitore si potrà procedere ad uno svincolo parziale nella misura del 50%, qualora il debitore abbia corrisposto il 50% del debito, comprensivo di interessi ed oneri afferenti lo stesso.

La presente procedura dà la possibilità ad Arcea:

- di estinguere il debito contratto dal beneficiario in un dato lasso di tempo.
- di riscuotere immediatamente il debito (o il residuo) in caso di mancanza di pagamento di una rata.

Arcea sulla scorta dei tempi per la prescrizione del credito (già interrotta tramite la lettera di diffida ad adempiere), nonché in relazione ai tempi per la possibile rettifica finanziaria (procedura 50/50) formula il piano di rateizzazione (comprensivo del calendario delle rate) e lo inserisce nello schema di garanzia fideiussoria che trasmette al beneficiario.

Il beneficiario (contraente), produrrà dunque la garanzia secondo il modello reso disponibile dall'Ufficio competente di Arcea.

Il contraente si reca presso la sede dell'Ente garante con lo schema di garanzia per completare e sottoscrivere la garanzia.

L'Ente Garante svolge le seguenti attività:

- Compila, negli appositi campi con i dati necessari alla validità della garanzia di propria competenza (numero garanzia, data inizio validità della garanzia, dati dell'Ente garante e dell'agente firmatario, sede legale se non indicata su carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale);

- Verifica la completezza dei dati, con particolare cura alla sezione Durata e completa la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente garante;
- Sottoscrive insieme al contraente la garanzia apponendo la firma.

Il contraente consegna la garanzia, debitamente completata e sottoscritta dalle parti, all'Ufficio Contenzioso Comunitario di Arcea che provvederà:

- Inserire a sistema i dati;
- Richiedere la conferma di validità della garanzia mezzo pec alla Direzione Generale dell'Ente garante;
- Una volta acquisita la conferma, provvede agli adempimenti consequenziali.

Gli aggiornamenti del debito sulla base dei pagamenti delle varie rate vengono prontamente registrati sul Registro Debitori. In caso di richiesta da parte del beneficiario viene prodotta la scheda di credito che riporta la situazione debitoria aggiornata.

## 16.2 CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

La Società-Compagnia Assicuratrice /Banca nella persona del legale rappresentante protempore/procuratore speciale/agente/funzionario/ecc... dichiara di costituirsi Fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore di ARCEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme dichiarate automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di accertamento del debito e quella di rimborso, fino a concorrenza della somma massima dovuta..

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste da ARCEA e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.

### 1. Disciplina generale

La garanzia è disciplinata dalle norme in vigore in materia di intermediari finanziari. Tutte comunicazioni di ARCEA verso il Fideiussore saranno effettuate all'indirizzo della Direzione Generale della Compagnia che ha emesso la polizza.

### 2. Durata della garanzia

La garanzia ha durata pari al periodo dell'intervento autorizzato. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al fideiussore da parte di ARCEA la comunicazione di svincolo, la garanzia si

intende automaticamente prorogata per ulteriori sei mesi e così via per ulteriori periodi semestrali fino ad un massimo di otto semestralità. Decorsi i suddetti termini o sei mesi dalla data del pagamento integrale del saldo, la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati da parte di ARCEA procedimenti di recupero nei confronti del beneficiario o di escussione verso il Fideiussore. ARCEA, con motivata richiesta, inviata almeno 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il Fideiussore si impegna a concedere, nel limite di due semestri.

### 3. Garanzia prestata

Il Fideiussore garantisce ad ARCEA, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che ARCEA richiederà al Contraente.

### 4. Richiesta di pagamento

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di accertamento dell'indebitato con obbligo di restituzione, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad ARCEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC.

### 5. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da ARCEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad ARCEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni e interessi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà tramite accredito al conto corrente intestato ad ARCEA le cui coordinate saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

### 6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato all'art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia

ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di ARCEA.

#### 7. Efficacia della garanzia

Nell'ambito dei termini fissati per la sua durata la garanzia è efficace fino allo svincolo disposto sulla base di una comunicazione di aggiornamento ed estinzione della scheda credito accesa da ARCEA, la quale dispone lo svincolo totale dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente.

#### 8. Riduzione della garanzia

Una volta che il recupero abbia coperto il 50% dell'ammontare del debito, Arcea può prevedere il rilascio di una certificazione di avvenuto pagamento della metà delle somme dovute affinché il beneficiario possa richiedere all'Ente Garante la riduzione dell'importo dovuto attraverso il rilascio di una apposita appendice di variazione della polizza originaria.

#### 9. Ultima rata ed estinzione del debito

Per il pagamento dell'ultima rata il beneficiario dovrà contattare Arcea per richiederne l'esatto importo (calcolo finale degli interessi legali ancora da restituire ed eventuali compensazioni intercorse da decurtare).

Con il pagamento dell'ultima rata, la scheda di credito verrà aggiornata e il debito verrà estinto.

L'Ufficio Contenzioso Comunitario sarà competente di tutta la fase della gestione del debito:

- verifica e analisi della situazione debitoria del beneficiario
- valutazione e analisi piano ammortamento del debito
- accensione polizza fideiussoria
- gestione / monitoraggio/ escussione della polizza
- Aggiornamento scheda credito
- Chiusura del procedimento.

### **16.3 PROCEDURA PER LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO – SENZA GARANZIA FIDEIUSSORIA**

La presente procedura dà la possibilità di estinguere il debito di importo inferiore a **€ 10.000,00** in un lasso di tempo compatibile con la procedura 50/50 e comunque non superiore alla metà del termine massimo previsto per il recupero.

Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere con l'Agenzia una scrittura privata di rateizzazione. A tal fine si richiama quanto previsto nel paragrafo precedente.



Arcea, ricevuta la richiesta di rateizzazione, sulla scorta dei tempi per la prescrizione del credito (già interrotta tramite la lettera di diffida ad adempiere), nonché in relazione ai tempi per la possibile rettifica finanziaria (procedura 50/50) formula il piano di rateizzazione (comprensivo del calendario e delle rate) e lo trasmette al beneficiario.

L'importo rateizzabile è rappresentato necessariamente dall'intero debito esposto nella comunicazione inviata al beneficiario. Ad ogni singola comunicazione – ordinanza ingiunzione corrisponde un distinto e autonomo piano di rateazione.

Il numero di rate può variare da un minimo di **3** ad un massimo di **36** in relazione all'importo, valutate le richieste del debitore.

L'importo rateizzabile è rappresentato dall'intero debito esposto in comunicazione, comprensivo di interessi.

Ad ogni singola comunicazione corrisponde un distinto e autonomo piano di rateazione. Il numero massimo di rate in cui è possibile frazionare il debito dipende dall'ammontare del debito stesso e dalla tempistica disponibile rispetto al 50/50:

- 8 rate, per somme dovute fino a 5.000 euro;
- 30 rate, per somme dovute superiori a 5.000 euro.

Permane l'obbligo di versamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dei controlli.

Il piano di ammortamento è calcolato con il metodo a rate costanti (metodo francese).

Il tasso di interesse applicato è il tasso legale vigente al momento di consegna del piano di ammortamento. Qualora il beneficiario della rateizzazione non provveda nei termini al pagamento anche di una sola rata o vi provveda in misura parziale, lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione Arcea intima il beneficiario, mezzo pec, il pagamento entro 30 giorni.

Decorso inutilmente tale periodo, l'ammontare residuo viene iscritto a ruolo, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'accettazione, da parte dell'Ufficio, dell'istanza di rateazione presentata dall'interessato.

Le ulteriori rate devono essere versate entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della rata precedente.

Si ricorda che i termini di versamento che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Le rate successive devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata.

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e interessi in misura piena.

## 16.4 PROCEDURA

L'istanza di rateizzazione, redatta secondo un modello predisposto da Arcea, sarà compilata e presentata dall'interessato all'Ufficio Arcea competente.

In essa saranno riportati i seguenti dati:

- i dati personali del rappresentante legale della società nonché quelli della società stessa;
- i dati della comunicazione/ordinanza – ingiunzione, il cui importo si chiede di rateizzare ed il numero delle rate in cui si chiede di ripartire il debito;
- i motivi di obiettiva difficoltà per cui non si può procedere al pagamento in unica soluzione, allegando, al riguardo, la documentazione atta a dimostrare una precaria situazione reddituale e/o di temporanea carenza di liquidità.

Una volta presentata e accettata da Arcea l'istanza di rateizzazione, l'ARCEA provvede a compilare il piano di rateizzazione (entro 60 gg dal ricevimento della diffida ad adempiere) ed invita l'istante a sottoscrivere la scrittura privata con il quale lo stesso si impegna a pagare le rate nei tempi previsti ed a inoltrare ad Arcea le quietanze di pagamento così come previsto dal piano. Nel caso di riscontro di mancato pagamento anche di una sola rata, ARCEA provvederà ad iscrivere a ruolo il beneficiario presso l'Agente incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione per l'ammontare rimanente del debito.

Arcea, sottoscritto il piano di rateizzazione (e previa corresponsione della quietanza della prima rata), provvede ad accettarlo ed aggiornare la relativa scheda di credito.

Gli aggiornamenti del debito sulla base dei pagamenti delle varie rate vengono prontamente registrati sul Registro Debitori. In caso di richiesta da parte del beneficiario viene prodotta la scheda di credito che riporta la situazione debitoria aggiornata.

Per il pagamento dell'ultima rata il beneficiario deve contattare Arcea per richiederne l'esatto importo (calcolo finale degli interessi legali ancora da restituire ed eventuali compensazioni intercorse da decurtare).

Con il pagamento dell'ultima rata, la scheda di credito viene aggiornata e il debito viene estinto. In caso di richiesta da parte del beneficiario viene prodotta una attestazione di avvenuto recupero del debito.

## **17. Le Sospensioni**

La sospensione dei pagamenti è la misura cautelare o sanzionatoria, per mezzo della quale vengono temporaneamente interrotti i pagamenti a favore di soggetti (fisici o giuridici) che abbiano presentato una o più domande di contributo in caso di irregolarità.

La sospensione come misura cautelare dei pagamenti è finalizzata all'eventuale recupero di somme indebitamente percepite mediante compensazione su erogazioni in corso e/o all'approfondimento dei requisiti di premi o contributi richiesti, ma non ancora erogati.

La sospensione viene disposta allorquando ne sussistano i presupposti o ne faccia espressa richiesta l'Autorità Giudiziaria. Inoltre, la sospensione *ex art 33 d.lgs. n. 228/2001* può essere attivata anche per irregolarità che vanno a colpire soltanto il bilancio nazionale.

L'ARCEA utilizza le seguenti tipologie di sospensione:

### **1. Sospensione cautelativa**

Le sospensioni *cautelative* anticipano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e proteggono il bilancio dell'Unione dalla erogazione di ulteriori somme indebite o che potrebbero servire a ripianare il debito a carico del beneficiario.

La sospensione può essere mantenuta attiva fino all'accertamento del fatto in presenza di un procedimento penale e/o nell'impossibilità di definire l'accertamento amministrativo o, comunque, fintanto che il beneficiario non produca documentazione idonea ad attestare il venir meno dei motivi ostativi originanti la sospensione (si pensi alle sospensioni derivanti da informazioni interdittive antimafia).

### **2. Sospensione sanzionatoria *ex art. 3 comma 5 L. n. 898/1986***

Qualora sia stata emessa un'ordinanza ingiunzione *ex l. 898/1986* da parte dell'ARCEA, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della medesima legge, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore, per qualunque importo ed anche per periodi temporali successivi a quello a cui si riferisce l'infrazione, fino all'avvenuto pagamento della stessa ordinanza.

### **3. Sospensione definitiva *ex art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159***

Le sospensioni nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia definitive e non riabilitati hanno una natura particolare. Infatti si tratta di soggetti che non potranno mai più ricevere sovvenzioni di qualunque genere a carico del bilancio pubblico e pertanto la sospensione non ha natura cautelare ma è totale e costituisce l'atto conclusivo del procedimento (tanto che va mantenuta anche quando non vi è alcun credito da recuperare). Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina infatti la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Le sospensioni verranno emesse con il rispetto dei termini previsti per l'accertamento delle irregolarità, effettuate le comunicazioni e concesse le tutele previste dalla l. 241/90 (avvio del procedimento, preavviso di rigetto, contraddittorio, comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, notifica del provvedimento conclusivo), per come indicate e specificate nel paragrafo afferente l'accertamento delle irregolarità.

## **18.Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Manuale si fa riferimento alle disposizioni dei Trattati dell'Unione europea e alla normativa europea in materia nonché alla normativa nazionale di settore e alle circolari, raccomandazioni e prescrizioni emanate dall'ARCEA e da Autorità esterne, in quanto applicabili. Per la definizione nel dettaglio della tempistica e delle fasi dei procedimenti sopra descritti, si rinvia ai diagrammi di flusso allegati al presente Manuale.

Allegato 1 - Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

PROCEDURA DI GESTIONE DELL'INTERCETTAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ - Fondi Feaga/Feasr Misure a superficie

ATTIVITÀ	Soggetti coinvolti				Attività di controllo	Tempi di realizzazione dell'attività	Normativa di riferimento e documenti rilevanti	Note
	Organismo Pagatore	Autorità esterna	Beneficiari finali	Autorità esterna				
Intercettazione e interna irregolarità (Check list/Rapporti di controllo di livello dell'OP)	Autorizzazione Servizio Tecnico				Controlli (refesi); Controlli (foto) interpretazione/ammissibilità a superfici; Controlli di condizionalità; Controlli di II livello sui CA;			
Intercettazione irregolarità a mezzo segnalazione esterna (Verbali autorità esterna)		Guardia di Finanza, Carabinieri, Organismo			Controlli di I livello su Feaga e Feasr		Reg. UE 1306/2013, art. 58	
Ricevimento comunicazione di intercettazione irregolarità (prima valutazione e scritta; primo documento di controllo interno/ segnalazione esterna)	Ufficio Contenzioso						Reg. delegato UE 1971/2015	
Valutazione della prima segnalazione di irregolarità (sulla base del primo documento di controllo interno/ segnalazione esterna) e determinazione del fumus	Ufficio Contenzioso					60 gg dal primo documento di controllo che intercettazione dell'irregolarità	Reg. di esecuzione UE 1975/2015	
Redazione atto di Delibazione di approvazione dell'irregolarità (PACA)	Ufficio Contenzioso Comunitario					Tempestivamente al termine della valutazione dell'irregolarità	Reg. UE 1306/2013, art. 54	
Notifica atto di Delibazione e richiesta restituzione indebito				Beneficiario finale		Tempestivamente al termine della valutazione dell'irregolarità		
Eventuali controdeduzioni del Beneficiario				Beneficiario Finale		60 gg dalla richiesta di restituzione	Reg. UE 1306/2013, art. 58	
Valutazione eventuali controdeduzioni del Beneficiario	Ufficio Contenzioso					30 gg		
Prosecuzione con le procedure di recupero del debito	Ufficio							

Allegato 2 - Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

PROCEDURA DI GESTIONE DELL'INTERCETTAZIONE DELLE IRREGOLARITA' - Fondo Feasr Misure a investimento

Soggetti coinvolti						Note
ATTIVITA'	Organismo Delegato	Autorità esterna	Beneficiari finali	Organismo Pagatore	Attività di controllo	
Intercettazione interna irregolarità (Check list/rapporti di controllo sulle domande di sostegno/pagamento)	Dip. Agricoltura				Controlli di livello amministrativi sulla domanda di pagamento e sulla domanda di sostegno; Controlli in loco;	
Intercettazione irregolarità a mezzo segnalazione esterna (Verbali autorità esterne; Check list/Rapporti di controllo di livello dell'O.P.)		Guardia di Finanza, Carabinieri, Organismo di Certificazione ecc.		Servizio Tecnico, Servizio Controllo	Controlli di livello sulle domande di pagamento e sulle domande di sostegno; Controlli di livello sui Controlli in loco.	
Ricevimento comunicazione di intercettazione irregolarità (prima valutazione scritta: primo documento di controllo interno/segnalazione esterna)	Dipartimento					Protocollo d'intesa funzioni Delegate, Prot. n. 1773 del 05.09.2017
Valutazione della prima segnalazione di irregolarità (sulla base del primo documento di controllo interno/segnalazione esterna)	Dip. Agricoltura					Reg. UE 1306/2013, art. 58
Predisposizione lettera di avvio del procedimento di revoca (PACA)	Dipartimento					
Notifica lettera di avvio procedimento di revoca		Ente garante	Beneficiario Finale	Ufficio Contenzioso Comunitario		Temporaneamente al termine della valutazione dell'irregolarità
Eventuali controlli deduzioni del Beneficiario			Beneficiario Finale			Temporaneamente al termine della valutazione dell'irregolarità
Valutazione eventuali controdeduzioni del Beneficiario	Dip. Agricoltura					Entro 30 gg dall'avvio della revoca
Assunzione Decreto di Revoca (approvazione dell'irregolarità)	Dip. Agricoltura					60 gg
Notifica Decreto di Revoca			Beneficiario Finale	Ufficio Contenzioso Comunitario		Al termine della valutazione delle controdeduzioni
						Temporaneamente all'assunzione del Decreto

Allegato 3 - Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DELLE IRREGOLARITA' - Fondi Feaga/Feasr

ATTIVITA'	Soggetti coinvolti				Attività di controllo	Tempi di realizzazione dell'attività	Normativa di riferimento e documenti rilevanti	Note
	Organismo Pagatore	Organismo Delegato	Commissione Europea	Organismo Delegato				
Intercettazione interna dell'irregolarità o tramite segnalazione esterna/Ricezione comunicazione avvio revoca	Ufficio Contenzioso Comunitario	Dip. Agricoltura				Tempestivamente alla data del PACA	Reg. UE 1306/2013; Reg. delegato UE 1971/2015	
Apertura scheda di irregolarità sul sistema informatico IMS, sulla base del PACA, ovvero di una prima valutazione amministrativa (Atto di Delibazione /Avvio procedimento di revoca)	Ufficio Contenzioso					Entro i due mesi successivi dalla fine di ogni trimestre	Regolamenti Delegati (UE) 2015/1970; (UE) 2015/1971 della Commissione; Indagine LAR 2018	
Prima comunicazione di irregolarità; Trasmissione alla Commissione, di una relazione iniziale sulle irregolarità con importi (quota UE) superiori a 10.000,00 euro, che hanno formato oggetto di un verbale amministrativo o giudiziario	Ufficio Contenzioso		Ufficio Olaf - Commissione Europea			Entro i due mesi successivi dalla fine di ogni trimestre	Reg. UE 1306/2013; Reg. delegato UE 1971/2015; Reg. di esecuzione UE 1975/2015	
Iscrizione di una scheda pre-credito del debito nel registro debitori sulla base della prima segnalazione di irregolarità/valutazione di irregolarità	Ufficio Contenzioso					Tempestivamente alla data del PACA		
Approvazione irregolarità (atto di delibazione/Decreto di Revoca)	Uff. Contenzioso	Dip. Agricoltura					Reg. UE 1306/2013, art. 54	
Una volta che il credito è accertato (certo, liquido ed esigibile) lo stato del debito sul Registro Debitori passa da pre-credito a credito	Ufficio Contenzioso					Tempestivamente all'approvazione dell'irregolarità (Data Delibazione e data avvio revoca)		
Trasmissione alla Commissione tramite il sistema IMS (e contestuale aggiornamento del SIAN) di una relazione sui cambiamenti significativi intervenuti sulle segnalazioni precedentemente comunicate, ovvero i provvedimenti adottati rispetto alle irregolarità segnalate	Ufficio Contenzioso comunitario		Commissione Europea			Entro due mesi successivi dalla fine di ogni trimestre	Reg. UE 1306/2013; Reg. delegato UE 1971/2015; Reg. di esecuzione UE 1975/2015	
Rendicontazione annuale delle irregolarità	Ufficio Contenzioso Comunitario		Commissione Europea			Alla chiusura della Certificazione annuale dei Conti (entro il 14 febbraio)	Tabella riepilogativa, di cui all'Al. II del Reg. 908/2014	

Allegato 4 - Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

PROCEDURE DI RECUPERO DEI DEBITI - Fondi Feasg/Feasr

ATTIVITA'	SOGETTI COINVOLTI			Attività di riscossione	Attività di controllo	Tempi di realizzazione dell'attività	Normativa di riferimento e documenti rilevanti	Note
Iscrizione del debito nel Registro Debitori	Organismo Pagatore Ufficio Contenzioso	Soggetti esterni Ente garante	Beneficiari finali	Agente di riscossione		Tempistiche all'iscrizione del debito di debitoria o alla ricezione del Decreto di Inizio della PACA, ovvero alla dell'avvio del procedimento di recupero del debito.		
Eventuale esclusione di garante per beneficiari del Fondo Feasr/Misure a investimento	Ufficio Contenzioso	Ente garante	Beneficiario Finale			Tempistiche alla ricezione del Decreto di Inizio del procedimento di recupero del debito.	Reg. UE 1306/2013, art. 54	
Richiesta di restituzione somme indebitate	Ufficio Contenzioso	Beneficiario Finale	Beneficiario Finale			Tempistiche all'iscrizione del debito nel Registro Debitori; tempistiche decorso 150 gg in caso di esclusioni spontanee.	Reg. UE 1306/2013, art. 54	
Sospensione cautelativa dei pagamenti. Sospensione sanzionata a seguito di accertamento di irregolarità. Sospensione del debito per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione anti frode.	Ufficio Contenzioso					Tempistiche alla ricezione degli atti di notifica della norma.	Reg. UE 1306/2013, art. 3, par. 1, lett. a); Reg. UE 1306/2013, art. 57 D.Lgs. 159/2013	
Attivazione procedura di compensazione	Ufficio Contenzioso					Tempistiche all'iscrizione del debito nel Registro Debitori; tempistiche decorso 150 gg in caso di presentazioni spontanee.	Reg. (UE) n. 908/2014, art. 28	
Trasmissione posizione debitoria per il recupero (invio minuta di riscossione per avvisi)	Ufficio Contenzioso		Beneficiario Finale	Agente di riscossione		Entro 60 gg dalla scadenza dei termini della richiesta di restituzione indebita.		
Invio avvisi di pagamento (riscossione spontanea)	Ufficio Contenzioso		Beneficiario Finale	Agente di riscossione		60 gg da tempestiva endoprocedurale interna all'Agente di riscossione.	Convenzione di recupero dei debiti con Agente di riscossione	
Richiesta iscrizione del debito (invio minuta di riscossione per cartelle)	Ufficio Contenzioso		Beneficiario Finale	Agente di riscossione		Entro 1 anno dalla scadenza dei termini della richiesta di restituzione indebita.		
Invio cartelle di pagamento (titolo esecutivo)	Ufficio Contenzioso		Beneficiario Finale	Agente di riscossione		60 gg da tempestiva endoprocedurale interna all'Agente di riscossione.		
Avvio azione di recupero a mezzo esecuzione forzata di pagamento	Ufficio Contenzioso	Inizio consulenza legale						
Eventuale nomina di un legale								
Eventuale esecuzione forzata tramite Agente di Riscossione				Agente di riscossione		Al termine delle azioni di recupero a mezzo Agente di riscossione.	Reg. UE 1306/2013, art. 58	
Verifica restituzione debito	Ufficio Contenzioso		Beneficiario Finale	Agente di riscossione		Al termine delle azioni di recupero a mezzo Agente di riscossione.		
Verifica incasso per spontaneo pagamento del debitore	Ufficio Contenzioso		Beneficiario Finale			Ogni giorno all'apertura dei giornali di cassa dell'Ente teoricamente creditore.		
Verifica dei recuperi effettuati dalla riscossione spontanea/coattiva	Ufficio Contenzioso			Agente di riscossione		Ogni giorno all'apertura dei giornali di cassa dell'Ente teoricamente creditore.		
Ricasso credito e registrazione dei recuperi effettuati nella contabilità del bilancio del Fondo	Ufficio Contenzioso			Agente di riscossione		Ogni giorno all'apertura dei giornali di cassa dell'Ente teoricamente creditore.		
Cancellazione posizione debitoria ed eliminazione sospensione	Ufficio Contenzioso					Tempistiche	Manuale della Funzione Contabilizzatrice	
Rendicontazione periodica incasso recuperi	Ufficio Contenzioso		Commissione Europea			Ad avvenuta restituzione del debito		
Rendicontazione annuale dei debiti	Ufficio Contenzioso		Commissione Europea			Periodicamente per il Fondo FEAGA e trimestralmente per il Fondo FEASR		
						Alla chiusura della Certificazione annuale dei Conti (entro il 14 febbraio)	Tabella riepilogativa, di cui all'Al. II, III del Reg. 908/2014	